

DISCIPLINA DELL'ACCESSO CIVICO

Finalità

Il presente documento disciplina le modalità dell'accesso civico ai dati, agli atti, ai documenti emessi dalla Fondazione Francesco Siccardi ONLUS nell'esercizio dei suoi servizi costituenti attività di pubblico interesse, in attuazione degli artt. 5, 5 *bis* e 5 *ter* del D.Lgs 33/2013 (cd. Decreto Trasparenza) e in ottemperanza alle linee guida dell'Agenzia Nazionale AntiCorruzione n. 1134/2017 e s.m.ei..

Oggetto

L'accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni della Fondazione Francesco Siccardi ONLUS, senza necessità di fornire alcuna motivazione o dimostrare la sussistenza di uno specifico interesse giuridicamente tutelato (Art. 5, D.Lgs 33/2013).

Tuttavia, l'accesso civico può essere esercitato solo per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi esclusivamente all'attività di pubblico interesse svolta dalla Fondazione Francesco Siccardi ONLUS, con sede in Sondalo (SO), Via Bertacchi n. 8, ossia all'attività sanitaria e sociosanitaria accreditata e/o contrattualizzata con il Servizio Sanitario Regionale per la gestione dell'unità di offerta Residenza Sanitaria Assistenziale "Bellavista".

Accesso civico semplice

Consiste nel diritto di chiunque di richiedere alla Fondazione Francesco Siccardi ONLUS documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Fondazione (<https://www.fondazionesiccardi.it/>).

Accesso civico generalizzato

Consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla Fondazione Francesco Siccardi ONLUS, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli rientranti nei casi di esclusione previsti dall'articolo 5 *bis* del D.Lgs 33/2013, di seguito riportato:

Art. 5 bis - Esclusioni e limiti all'accesso civico

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;*
- b) la sicurezza nazionale;*
- c) la difesa e le questioni militari;*
- d) le relazioni internazionali;*
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;*
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;*

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione 'Amministrazione trasparente, tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (2) .

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Istanza di accesso civico

L'istanza di accesso civico non può essere generica, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e specificare se si tratta di accesso civico semplice o generalizzato. Sono inammissibili eventuali richieste di accesso civico laddove l'oggetto dell'istanza sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, ferma la possibilità per la Fondazione di chiedere di precisare la domanda identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desiderano richiedere.

Deve altresì riportare i dati del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio, recapito telefonico e indirizzo PEC o mail).

L'istanza deve essere inoltrata al "Responsabile della ricezione e istruttoria delle istanze di accesso civico e documentale", della Fondazione Francesco Siccardi

ONLUS, individuato nel Direttore Generale dott.ssa Gennj Colturi, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con istanza da digitalizzare in file formato .pdf, con firma digitale, all'indirizzo pec: fondazionesiccardi@pec.it, o con digitalizzazione in file formato .pdf dell'istanza cartacea firmata in analogico, con allegata carta di identità del proponente, all'indirizzo pec: fondazionesiccardi@pec.it

Solo in caso di accesso civico semplice, l'istanza (firmata digitalmente o analogicamente e digitalizzata in formato .pdf con allegata carta di identità del proponente), potrà essere inviata via mail con posta non certificata all'indirizzo: info@fondazionesiccardi.it

- b) con raccomandata A/R: in questo caso l'istanza, redatta in carta semplice, dovrà esse firmata e trasmessa, unitamente a fotocopia della carta di identità del proponente, all'indirizzo:

Fondazione Francesco Siccardi ONLUS – al Responsabile della ricezione e istruttoria delle istanze di accesso civico - Via Bertacchi n. 8 – 23035 Sondalo

- c) con consegna dell'istanza, firmata e corredata di carta di identità del proponente, direttamente alla segreteria della Fondazione Francesco Siccardi ONLUS, all'attenzione del Responsabile della ricezione e istruttoria delle istanze di accesso civico, presso l'Ufficio Segreteria ubicato a Sondalo, Via Bertacchi n. 8 che rilascerà ricevuta.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati ai sensi dell'articolo 5 *bis*, comma 2 (soggetti che dall'accesso potrebbero subire un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, alla libertà e la segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Accoglimento della richiesta

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione; decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

In caso di accoglimento, la Fondazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5 *bis*.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame (vd. paragrafo che segue).

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Rimedi esperibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale all'accesso civico generalizzato

In caso di mancata risposta o opposizione di rifiuto totale o parziale all'accesso entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso civico, il richiedente può presentare istanza di riesame al Presidente p.t. del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Francesco Siccardi ONLUS, sig. Pietro Giovanni Del Simone, con le stesse modalità sopra descritte per la presentazione dell'istanza. Il Presidente della Fondazione Francesco Siccardi ONLUS decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta di riesame.

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5 SS D.LGS. N. 33/2013

Il/la _____ sottoscritto/a _____ cognome* _____ nome* _____
_____ nato/a* _____ (prov. _____)
il _____ residente in* _____ (prov. _____)
via _____ n. _____ e-mail _____
PEC _____ cell. _____ tel. _____
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e ss. del D.lgs. n. 33/2013,

CHIEDE

• i seguenti documenti, o informazioni o dati, riguardanti esclusivamente l'attività di pubblico interesse svolta dalla Fondazione Francesco Siccardi ONLUS, ossia l'attività sanitaria e sociosanitaria accreditata e/o contrattualizzata con il Servizio Sanitario Regionale per la gestione dell'unità di offerta Residenza Sanitaria Assistenziale "Bellavista", ad esclusione di ogni altra attività non di pubblico interesse o connessa all'organizzazione dell'ente, in quanto ne è stata omessa la pubblicazione prescritta dal D.lgs. 33/2013 (art. 5, comma 1: **Accesso civico semplice**):

• i seguenti documenti, o informazioni o dati, riguardanti esclusivamente l'attività di pubblico interesse svolta da dalla Fondazione Francesco Siccardi ONLUS, ossia l'attività sanitaria e sociosanitaria accreditata e/o contrattualizzata con il Servizio Sanitario Regionale per la gestione dell'unità di offerta Residenza Sanitaria Assistenziale "Bellavista", ad esclusione di ogni altra attività non di pubblico interesse o connessa all'organizzazione dell'ente (art. 5, comma 2: **Accesso civico generalizzato**):

DICHIARA

• di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (1);

• di voler ricevere quanto richiesto personalmente, oppure al proprio indirizzo di posta elettronica _____, oppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo _____ mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico. (2)

(Si allega copia del proprio documento d'identità, in caso di sottoscrizione analogica)

(luogo e data)

(firma per esteso leggibile)

*Dati obbligatori

(1) Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*. Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: *"Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte"*.

(2) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Finalità del trattamento

I dati personali contenuti nelle istanze di accesso civico, semplice o generalizzato, e di accesso documentale, verranno trattati dalla Fondazione Francesco Siccardi ONLUS per dare corso alla richiesta nonché, ricorrendone i presupposti, per tutelare in sede giudiziale o stragiudiziale i diritti del titolare del trattamento. La base giuridica è individuata nell'adempimento di un obbligo di legge, nella necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché, con riguardo alla tutela in sede giudiziale o stragiudiziale, nel perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento.

2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per perseguire le finalità del trattamento, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile fornire riscontro alla richiesta.

3. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e non informatiche, comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati personali non saranno diffusi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). I dati personali potranno essere comunicati, nell'adempimento di obblighi contrattuali o di legge ovvero per ragioni strumentali all'evasione della richiesta, ad altri soggetti pubblici e/o privati.

5. Trasferimento dei dati

Il Titolare potrebbe trasferire dati personali a un paese terzo per ragioni strumentali alle finalità di cui sopra. Qualora si debba ricorrere a soggetti residenti fuori dal territorio dell'Unione Europea, informiamo che saranno adottate le cautele richieste dal Regolamento, basando il trasferimento su: decisioni di adeguatezza dei paesi terzi

destinatari espresse dalla Commissione Europea; garanzie adeguate espresse dal soggetto residente fuori dal territorio dell'Unione Europea; norme vincolanti d'impresa.

6. Conservazione dei dati

I dati personali raccolti verranno conservati per il periodo minimo necessario alla realizzazione delle finalità sopra indicate. Al termine di tale periodo, i dati saranno resi anonimi o cancellati, ove tecnicamente possibile.

7. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, i seguenti diritti: accesso, cancellazione, rettifica, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento, portabilità dei dati, notifica in caso di loro rettifica o cancellazione. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi ai dati di contatto del titolare del trattamento ovvero, se nominato, al responsabile della protezione dei dati (DPO).

In aggiunta, gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) o di adire l'autorità giudiziaria.

Non è previsto l'utilizzo di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all'art. 22 del GDPR.

8. Titolare

Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Francesco Siccardi ONLUS, in persona del legale rappresentante, con sede in 23035 Sondalo (SO), Via Bertacchi n. 8, tel. 0342801268, PEO info@fondazionesiccardi.it, PEC fondazionesiccardi@pec.it.

Il Titolare del trattamento dei dati ha nominato un responsabile per la protezione dei dati (DPO), individuato nel Sig. Poletti Romano, raggiungibile ai seguenti recapiti: mob. 3929020963, mail poletti@plsafety.it.